

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « nei periodi d'imposta 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2003. ».

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 50.000

5. 034. (ex 5. 0. 45.) Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni sull'utilizzo dell'8 per mille dell'Irpef).

1. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

b) al terzo comma, le parole: « di cui al comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al secondo comma ».

5. 023. (ex 5. 0. 54.) Delbono, Lucà, Realacci, Zanella, Ruzzante, Battaglia,

Bolognesi, Giovanni Bianchi, Fioroni, Meduri, Bimbi, Bindi, Sereni, Lucidi, Preda, Tolotti, Giacco.

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

ART. 5-bis.

(Istituzione dell'imposta sul traffico pesante).

1. A partire da 1° luglio 2003 è istituita un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.

2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire le modalità di esazione dell'imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;

b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;

c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e

ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.

4. Il gettito dell'imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:

a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibrio modale di cui al comma 5;

b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.

5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibrio modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le disponibilità del fondo di cui alla lettera a) del comma 4 sono utilizzate come segue:

a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;

b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;

c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato.

7. La dotazione iniziale del fondo è fissata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1.

5. 024. (ex 5. 0. 60.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Bulgarelli, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. - 1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.

***5. 035.** (ex 5. 035. nuova formulazione) Alfonso Gianni, Grandi, Cento, Crucianelli, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zannotti, Nesi, Frigato, Ruggeri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. - 1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.

***5. 025.** (ex 5. 072.) Pistone, Benvenuto, Buemi, Tolotti, Sereni, Nesi, Frigato.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). 1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo italiano, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo zero per cento.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque Paesi membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 è corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai Paesi membri dell'Unione europea.

4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che almeno quattro Paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.

5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 1° gennaio di ogni anno.

6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei Paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.

8. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di:

a) estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;

b) istituire un fondo internazionale che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.

9. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché

l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale.

- **5. 026.** (ex 2. 0. 3.) Benvenuto, Agostini, Buemi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Pistone, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Burlando, Crucianelli, Sereni, Nesi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finaliz-

zata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

- 2003: + 500.000;
- 2004: + 1.000.000;
- 2005 + 1.500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **5. 027.** (ex 2. 021.) Crucianelli, Calzolaio, Folena, Spini, Fumagalli, Cima.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 500.000;

2004: + 1.000.000;

2005: + 1.500.000.

○ **5. 050.** (ex 3200-bis. III. Tab. C. 1.) Crucianelli, Calzolaio, Folena, Spini, Fumagalli, Cima.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie) - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

5. 028. (ex 2. 0. 2. e 2. 05.) Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Tolotti, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2003 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli *swap* e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.

2. Il gettito dell'imposta di cui al comma 1 è suddiviso in parti uguali tra tre fondi, da istituirsi presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. I Ministeri di cui al comma 2 provvedono a destinare i fondi al finanziamento di programmi realizzati in concerto con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socioeconomiche più deboli e svantaggiate dei paesi assistiti,

calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;

b) riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;

c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell'aumento dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica;

d) investimenti finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera, all'attuazione del protocollo di Kyoto, allo sviluppo delle politiche di tutela ambientale, per la diffusione delle aree protette e per l'adozione di modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

5. 029. (ex 5. 0. 61.) Zanella, Pecorario Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Grandi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, decreto-legge n. 415 del 1992, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 200.000;

2004: + 200.000.

5. 030. (ex 5. 44.) Luigi Pepe.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Proroga della applicazione delle aliquote ridotte IVA per alcuni servizi ad alta intensità di lavoro).

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e

successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 200.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

5. 031. (ex 5. 068.) Benvenuto, Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica della tassa di possesso dei veicoli a motore da rapportarsi all'uso).

1. La tassa di circolazione ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1953, n. 39 istitutivo, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi a partire dal 1° marzo 2003. 2. Sono contestualmente soppressi le addizionali, le soprattasse e le agevolazioni connesse alla tassa di circolazione medesima. Agli oneri relativi si provvede mediante corrispondente variazione dell'imposta di fabbricazione sui carburanti e sugli oli combustibili per autotrazione, tenendo conto della riduzione dei costi di esazione, di gestione e di contenzioso. Per i veicoli a motore la cui tassa è versata in corso d'anno o per frazione d'anno è ammesso il pagamento per dodicesimi sino al 28 febbraio 2003. Non si fa luogo a rimborso delle tasse eventualmente versate in relazione a frazioni di anno successive al 28 febbraio 2003. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le

modalità di attuazione del presente comma e di riparto dei proventi dell'imposta di fabbricazione sui carburanti e sugli oli combustibili per autotrazione. Con ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per la chiusura del vigente regime convenzionale e per la definizione dei rapporti giuridici e finanziari con l'Automobil Club d'Italia (ACI).

5. 032. (ex 5. 0. 11.) Arnoldi, Crosetto, Marras, Lupi, Vitali, Osvaldo Napoli, Rosso.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Regime fiscale delle attività ubicate in piccoli comuni).

1. Le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni ubicate nel territorio di comuni aventi non più di 1.000 abitanti possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore a euro 60.000.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, i soggetti di cui al comma 1 possono assumere, in luogo dei ricavi e compensi effettivi, i ricavi e compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione di specifici studi di settore approvati con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle dimensioni medie dei contribuenti interessati, delle peculiarità di marginalità e degli indici di coerenza economica. Qualora in un esercizio successivo non risultino variati gli elementi extracontabili dell'esercizio precedente, potranno essere assunti i ricavi e compensi minimi calcolati in base ai dati dell'esercizio precedente.

3. Per potersi avvalere delle disposizioni del presente articolo, i contribuenti

esercitano apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo. L'opzione è valida fino a revoca ovvero fino al raggiungimento del limite di ricavi e compensi indicato al comma 1.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente articolo sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura di euro 1.200 se esercenti attività di commercio, di euro 1.500 se esercenti attività promiscue di cessioni di beni e prestazioni di servizi, ovvero di euro 1.800 se esercenti attività di servizi, arti e professioni. Per le nuove iniziative produttive, l'imposta sostitutiva è dovuta in misura di un terzo per il primo anno e di due terzi per il secondo anno. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissate le misure di ripartizione dell'imposta sostitutiva e le sue modalità di assegnazione.

5. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è versata con le stesse modalità e nei tempi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L'imposta è altresì corrisposta mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di tardivo od omesso versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il regime fiscale previsto nel presente articolo cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi effettivi ovvero quelli minimi determinati in base agli studi di settore superano il limite di cui al comma 1;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta a quello nel quale i ricavi o i compensi effettivi ovvero quelli minimi determinati in base agli studi di settore

superano di oltre il 50 per cento il limite di cui al comma 1;

c) a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il contribuente comunica la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

7. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto nel presente articolo sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, dalla presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini dell'IRAP e dell'IVA.

8. I contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali relativi alla gestione per la quale sono iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo i minimi di contribuzione annualmente fissati dallo stesso Istituto.

9. Ai fini extratributari nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto nel presente articolo è valutata tenendo conto di un ammontare pari a quello fissato nel comma 8.

10. Per l'accertamento, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

11. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

5. 045. (ex 18. 013) Realacci, Molinari, Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Boccia,

Santagata, Lettieri, Morgando, Frigato, Iannuzzi, Marcora, Meduri, Mantini, Zanella, Buffo, Milana.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. All'articolo 1 della tariffa, parte I del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Se il trasferimento, con o senza corrispettivo, avviene a favore di un soggetto (persona fisica o giuridica) che agisce nella qualità di *trustee* di un *trust*: euro 129.11 ».

***5. 046.** (ex * 11. 0129.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Alfano, Verdini, Verro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. All'articolo 1 della tariffa, parte I del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Se il trasferimento, con o senza corrispettivo, avviene a favore di un soggetto (persona fisica o giuridica) che agisce nella qualità di *trustee* di un *trust*: euro 129,11 ».

***5. 047.** (ex * 11. 0130.) Alberto Giorgetti, Lo Presti.

(A.C. 3200-bis — Sezione 7)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo

nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri ed i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.

3. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.

4. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, compe-

tente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.

6. Ai fini di un'equa distribuzione sul territorio nazionale, l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale nell'ambito di un contingente di posti assegnato con il decreto da emanare ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

7. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 4 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale ATA, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 5.

8. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concreto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO
DI LEGGE

ART. 25.

*(Misure di razionalizzazione
in materia di organizzazione scolastica).*

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- **25. 1.** (ex 22. 19). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **25. 2.** (ex 22. 48). Capitelli, Grignaffini, Sasso, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11.

- **25. 3.** (ex 22. 93). Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **25. 4.** (ex 22. 101). Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia.

Sostituirlo con il seguente:

1. Ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo ed ATA comunque non inferiore all'80 per cento alla disponibilità di posti di diritto e di fatto.

2. Al comma 13 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: « In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- 25. 5.** (ex 22. 01). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

- **25. 6.** (ex 22. 18). Santulli, Carlucci, Pinto, Antonio Russo, Licastro Scardino.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **25. 7.** (ex 22. 40). Sasso, Capitelli, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **25. 8.** (ex 22. 102.) Colasio, Rusconi, Volpini, Carra, Bimbi, Gambale, Squeglia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il numero dei docenti per ogni istituzione scolastica è definito con il criterio dell'organico funzionale, ovvero esso viene stabilito in base al numero degli alunni, che non devono superare i 25 per classe, in relazione alle realtà dei singoli istituti, alle esigenze ed ai progetti per arricchire ed ampliare l'offerta formativa delle scuole, alla realizzazione del tempo pieno e del tempo prolungato, alle necessità di attività di recupero, di sostegno, di integrazione, di educazione degli adulti, alla presenza di alunni porta-

tori di *handicap*, di alunni stranieri, di situazioni di particolare disagio ambientale e sociale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

- 25. 9.** (ex 22. 128). Bellillo, Maura Cosutta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: costituite fino a: nazionale di lavoro,

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: , escluse quelle derivanti fino alla fine del comma.

all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

- **25. 10.** (ex 22. 17). Santulli, Antonio Russo, Licastro Scardino, Carlucci, Pinto.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: costituite fino a: nazionale di lavoro,

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: , escluse quelle derivanti fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- **25. 11.** (ex 22. 66 nuova formulazione). Alberto Giorgetti, Butti, Delmastro delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Buontempo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , anche mediante l'individuazione fino a: decreti costitutivi delle cattedre.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

25. 12. (ex 22. 20). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

25. 18. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbonanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È comunque escluso dall'applicazione della disposizione di cui al periodo precedente il personale docente già inserito in ambito di progetti pluriennali.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

25. 13. (ex 22. 103). Colasio, Rusconi, Bimbi, Gambale, Carra, Volpini, Squeglia.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di sovrannumerarietà.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

25. 14. (ex 22. 21). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: applicazione, aggiungere le seguenti: senz'altro per le cattedre con meno di 16 ore;

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le cattedre con 16 e con 17 ore, l'obbligo delle 18 viene raggiunto o con la messa a disposizione dell'insegnante per supplenze, o con ore di insegnamento che vadano a potenziare l'offerta formativa nelle sue classi secondo le modalità che la scuola avrà stabilito.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

25. 15. (ex 22. 65 nuova formulazione). Alberto Giorgetti, Saia, Raisi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , escluse fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **25. 16.** (ex 22. 49). Sasso, Capitelli, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , escluse fino alla fine del comma.

◦ **25. 17.** (ex 22. 67). Alberto Giorgetti, Butti, Delmastro delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Napoli, Rositani, Buontempo.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **25. 19.** (ex 22. 41). Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **25. 20.** (ex 22. 105). Volpini, Rusconi, Colasio, Gambale, Bimbi, Carra, Squeglia.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- **25. 21.** (ex 22. 22). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

- **25. 22.** (ex 22. 129). Bellillo, Maura Cossutta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le dotazioni organiche del personale ATA sono costituite in base al numero delle classi, formate da un numero massimo di 25 alunni con lo sdoppiamento delle classi al raggiungimento del ventottesimo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 25. 24.** (ex 22. 23). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: d'intesa fino alla fine del comma con le seguenti: sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici al fine di sopperire alle mancanze di organico nelle singole istituzioni scolastiche. È comunque garantita la presenza in ogni plesso scolastico, ove siano inseriti alunni disabili, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i

compiti di assistenza locomotoria ed igienica nei loro confronti, in aggiunta all'organico di base.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 25. 23.** (ex 22. 24). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo nn. 1, 3, 7, 8.

- 25. 25.** (ex 22. 100). Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, sostituire le parole da: 6 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: 3 per cento della consistenza organica dell'anno scolastico 2002-2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- 25. 27.** (ex 22. 106). Carra, Colasio, Bimbi, Rusconi, Gambale, Volpini, Squeglia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 25. 26.** (ex 22. 50). Capitelli, Grignaffini, Sasso, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: garantendo comunque la presenza, nelle scuole dell'infanzia e in quelle ove sono inseriti alunni con *handicap*, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di assistenza locomotoria ed igienica nei loro confronti.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

- **25. 29.** (ex 22. 63). Peretti, Liotta, Giuseppe Drago, Ranieli, Mazzoni.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: garantendo comunque la presenza in ogni plesso scolastico ove sono inseriti alunni con *handicap*, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di assistenza locomotoria ed igienica nei loro confronti.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **25. 28.** (ex 22. 75). Giacco, Battaglia, Labate, Zanotti, Bolognesi, Raffaella Mariani, Abbondanzieri, Duca, Di Serio D'Antona, Capitelli, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: garantendo comunque la presenza in ogni plesso scolastico ove sono inseriti alunni con *handicap*, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di assistenza locomotoria ed igienica nei loro confronti.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **25. 30.** (ex 22. 107 ex 22. 123). Gambale, Bimbi, Carra, Colasio, Sasso, Rusconi Volpini, Squeglia.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: garantendo comunque la presenza,

in ogni plesso scolastico ove siano inseriti alunni con *handicap*, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di assistenza locomotoria ed igienica nei loro confronti.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- **25. 31.** (ex 22. 7). Alberto Giorgetti, Buontempo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici i servizi classificati « come funzioni miste » e attinenti alle mense scolastiche, e all'accoglienza e sorveglianza degli alunni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.

- 25. 103.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 22. 60.) Bianchi Clerici, Martini.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **25. 32.** (ex 22. 42). Grignaffini, Sasso, Capitelli, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **25. 33.** (ex 22. 108). Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 3, sostituire le parole: Dall'anno scolastico 2003-2004 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della riforma degli organi collegiali territoriali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 25. 34.** (ex 22. 51). Sasso, Grignaffini, Capitelli, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: per essere utilizzato nell'ambito dei centri e delle reti di sostegno all'autonomia.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

25. 35. (ex 22. 109). Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Carra, Gambale, Squeglia.

Sopprimere i commi 4 e 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

25. 36. (ex 22. 130). Bellillo, Maura Cosutta.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ **25. 37.** (ex 22. 43). Sasso, Capitelli, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giuliotti, Lolli.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **25. 38.** (ex 22. 110). Rusconi, Colasio, Carra, Gambale, Bimbi, Volpini, Squeglia.

Al comma 4, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

◦ **25. 39.** (ex 22. 25). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 4, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **25. 40.** (ex 22. 111). Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Colasio, Squeglia.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: non transiti con le seguenti: rifiuti di transitare.

Conseguentemente sopprimere il sesto periodo.

25. 41. (ex 22. 13). Santulli, Antonio Russo, Licastro Scardino, Carlucci, Palmieri, Pinto.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: non transiti con le seguenti: rifiuti di transitare.

25. 42. (ex 22. 68). Alberto Giorgetti, Butti, Delmastro Delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Buontempo.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire la parola: transiti con le seguenti: faccia domanda di transitare.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

25. 43. (ex 22. 112). Colasio, Rusconi, Volpini, Bimbi, Carra, Gambale, Squeglia.

Al comma 4, sopprimere il sesto periodo

25. 44. (ex 22. 69). Alberto Giorgetti, Butti, Delmastro Delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Buontempo.